

L'impresa sociale compete con le coop

TERZO SETTORE

Lo sconto fiscale sugli utili accantonati rende più appetibile la formula

La tassazione si avvicina a quella delle cooperative di produzione e lavoro

A cura di

**Franco Colombo
Gian Paolo Tosoni**

Con la riforma del terzo settore, l'impresa sociale ha trovato agevolazioni fiscali specifiche, che mancavano nella normativa precedente (Dlgs 155/2006): sostanzialmente, si tratta della non assoggettabilità a imposta delle somme accantonate a patrimonio.

Sebbene i nuovi regimi fiscali previsti dalla riforma, per diventare applicabili, necessitano ancora della autorizzazione della Commissione europea, è importante valutare la convenienza della nuova formula, soprattutto per alcuni enti, come quelli con la qualifica fiscale di Onlus, che con l'entrata a regime della riforma vedranno sparire dall'ordinamento tale figura.

Come si evince dal grafico a lato, le agevolazioni fiscali previste per le imprese sociali consentono di escludere dall'imponibile la parte di utili destinata a riserve. La tassazione, così, non raggiungerà i vantaggi previsti per le cooperative di produzione e lavoro, ma comporterà sicuramente dei benefici rispetto al quadro attuale.

Il nuovo quadro normativo

Le regole sull'impresa sociale sono state riscritte con il Dlgs 112/2017 (che ha abrogato il Dlgs 155/2006).

La mancanza di specifiche agevolazioni fiscali aveva mantenuto in poco più di 1.500 il numero delle imprese sociali costituite come tali

in Italia. Le nuove norme contenute nel Dlgs 112/2017, invece, con l'articolo 18 (modificato poi dall'articolo 7 del Dlgs 95/2018), prevedono precisi incentivi. Vengono delineate due destinazioni possibili dell'utile o avanzo di gestione, destinato a riserva indivisibile in sospensione d'imposta entro due anni dall'esercizio di conseguimento:

- utile destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, quindi impiegato nell'attività economica destinandolo a riserva e quindi nel patrimonio netto, secondo corretti principi contabili; le riserve possono essere destinate a copertura delle perdite dell'esercizio, ma non si possono distribuire gli utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite;

- utile destinato all'incremento del patrimonio, di fatto destinando l'utile o avanzo di gestione a una riserva indivisibile, ma non imputabile a capitale sociale.

La possibilità di distribuire ulteriori dividendi ai soci è ammessa, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate alla lettera a), comma 3, articolo 3 del Dlgs 112/2017, ma sono soggetti a tassazione:

- una percentuale, calcolata sul capitale effettivamente versato, non superiore all'interesse massimo spettante ai buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo;
- un aumento gratuito del capitale in misura compresa fra il limite inferiore dell'aumento dei prezzi al consumo e quello superiore fissato dall'indice Istat dei prezzi al consumo.

Non concorrono a formare il reddito le imposte sui redditi riferibili alle variazioni in aumento al reddito imponibile a condizione che questo comporti un aumento di un utile o di un maggior utile.

L'articolo 1, comma 4 del Dlgs 112/2017 precisa che le cooperative sociali e i loro consorzi, regolati dalla legge 381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni della ri-

forma si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili.

Ne consegue quindi l'intero richiamo della normativa della legge 381/1991, che viene ampliato dal comma 1 del Dlgs 112/2017 a ulteriori attività proprie delle imprese sociali.

Anche se servirà una conferma ministeriale non appena la Commissione europea avrà dato il via libera all'impianto fiscale degli enti del terzo settore, le cooperative sociali continueranno ad applicare le norme agevolative fiscali previste per loro. Lo stesso non si può affermare per le cooperative non sociali ma che vengono qualificate come imprese sociali, ancorché iscritte all'Albo nazionale cooperative edilizie.

Come cambia il prelievo

Si individuano quindi tre tipologie di soggetti cui si applicano regole diverse di tassazione:

- le imprese sociali;
- le cooperative sociali regolate dalla legge 381/1991, in quanto imprese sociali di diritto, con possibile ampliamento delle attività esercitabili;
- le cooperative non sociali che sono imprese sociali per scelta e per attività esercitata.

Il nodo dell'Irap

Le considerazioni esposte hanno rilevanza solo ai fini Ires, perché sull'Irap le problematiche non appaiono definite.

Il Dlgs 112/2017 non contiene riferimenti all'imposta regionale, che oggi le Regioni possono applicare a percentuale piena, o agevolata, o non applicarla ad alcuni soggetti. Oggi vediamo che la normativa per le cooperative sociali è molto diversificata, variando dall'esenzione per le attività svolte in Lombardia da cooperative che hanno qui la sede legale, all'aliquota del 3,90% applicata nella Regione Abruzzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il test

Il confronto di convenienza tra i diversi regimi fiscali riservati a imprese e cooperative sociali

SOGGETTI	ALIQOTA IRES	UTILE LORDO	RIPRESE FISCALI	DESTINAZIONE A RISERVE	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTE	REDDITO NETTO
Imprese sociali (Dlgs 112/2017) non società di persone	24%	1.000	500	1.000	500	120	880
Cooperative sociali (articolo 12, legge 904/77)	24%	1.000	500	1.000	500	120	880
Cooperative sociali (articolo 11, comma 1, Dpr 601/73)	0%	1.000	500	1.000	0	0	1.000
Cooperative sociali (articolo 11, comma 2, Dpr 601/73)	12%	1.000	500	1.000	500	60	940
Cooperative imprese sociali non a mutualità prevalente	24%	1.000	500	1.000	1.200	288	912

Nota: si ipotizza che l'intero utile sia destinato a riserva.

REGIME AD HOC

Premio Ires a chi crea occupazione

Il trattamento di vantaggio scatta se le retribuzioni raggiungono il 50% dei costi

Le cooperative sociali non sono state interessate dalla riduzione delle agevolazioni previste dalla legge Finanziaria 2005 (legge 311/2004) con l'articolo 1, commi da 460 a 464.

I bonus per le coop sociali

Per questi soggetti, continuano ad applicarsi le norme previste dall'articolo 12 della legge 904/1977, per cui non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate alle riserve indivisibili. Si ritiene che sia da assoggettare a imposta un decimo della riserva legale, che essendo del 30% comporta un imponibile Ires del 3% (articolo 6 del Dl 63/2002).

Si ricorda però che sulle riprese

fiscali si paga l'Ires.

Quando le cooperative sociali perseguono anche lo scopo di creare occasioni di lavoro per i propri soci, possono continuare ad applicare senza limitazioni l'agevolazione contenuta nell'articolo 11 del Dpr 601/1973.

In base a questa norma, i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro sono esenti dall'Ires, e dunque anche le riprese fiscali non vengono tassate, se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la propria opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se, invece, l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50% ma non al 25% degli altri costi, l'Ires è ridotta della metà.

L'articolo 11 della legge 59/1992 ha previsto l'esenzione da Ires dell'utile destinato ai fondi mutualistici delle Associazioni riconosciute.

Le altre cooperative

Per le altre cooperative, che svolgono attività propria delle imprese sociali e ne assumono la qualifica, la normativa non chiarisce se siano prevalenti le norme fiscali sulle cooperative o sulle imprese sociali. Per loro infatti l'articolo 12 della legge 904/1977 si applica solo sul 30% degli utili civilistici, mentre le riprese fiscali sono sempre tassate, quindi abbiamo per prudenza applicato a loro la soluzione più sfavorevole.

Le imprese sociali costituite nella forma della società di persone non sono soggette a Ires, ma pagano l'Irpef in capo ai soci con le loro aliquote personali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL REGISTRO UNICO

Esenzione Iva agli Ets non commerciali

Le Onlus manterranno i benefici attuali se in linea con i requisiti del Codice

Quando la riforma del terzo settore sarà pienamente operativa, verrà meno nel nostro ordinamento giuridico la figura delle Onlus. Gli enti che hanno questa qualifica dovranno dunque adottare una delle nuove forme giuridiche previste dal Codice del terzo settore (impresa sociale, ente filantropico, associazione del terzo settore, e così via).

Avranno dunque effetto le modifiche introdotte nell'articolo 10 del Dpr 633/1972, in base alle quali la locuzione Onlus viene sostituita con «Enti del terzo settore di natura non commerciale» (Ets). L'esenzione Iva potrà essere dunque applicata soltanto dai soggetti che avranno i requisiti previsti dal nuovo Codice e saranno iscritti nel Registro unico del terzo settore (Runts).

Il trattamento degli Ets

Le operazioni previste dall'articolo 10, per le quali l'esenzione da Iva si applicherà in presenza di Ets, sono le seguenti:

- punto 15: prestazioni di trasporto per malati;
- punto 19: prestazioni di ricovero e cura;
- punto 20: prestazioni educative dell'infanzia e didattiche;
- punto 27 ter: prestazioni socio sanitarie e assistenza domiciliare a favore di persone in particolare condizione di disagio.

La caratteristica di ente del terzo settore è conseguente al rispetto delle condizioni stabilite dal Dlgs 117/2017, modificato dal Dlgs 105/2018. Saranno necessari l'iscrizione nel Registro unico (quando sarà costituito), la modifica dello statuto, il rispetto delle norme sui controlli e in particolare l'assenza di scopo di lucro.

Negli Ets i ricavi non devono su-

perare i costi se non nella misura del 5% per un massimo di due esercizi consecutivi. Ne consegue che il mancato rispetto dei requisiti previsti per gli enti del terzo settore farebbe saltare l'esenzione da Iva, passando all'aliquota ordinaria. Resta ferma l'applicazione dell'Iva del 5% per le prestazioni erogate dalle cooperative sociali.

Questa situazione sarà difficilmente gestibile se si pensa a enti che svolgono la loro attività istituzionale in base a contratto di appalto con le pubbliche amministrazioni assunto con corrispettivi esenti da Iva: se da una certa data in avanti si dovrà scorporare l'Iva nella misura del 22%, l'attività dell'ente risulterà compromessa.

La scelta delle Onlus

Per una Onlus che attualmente svolge queste attività assistenziali e può usufruire della esenzione da Iva - che non è un vantaggio assoluto, poiché non è consentita la detrazione dell'imposta assolta a monte, ma è comunque molto più conveniente dell'applicazione dell'Iva ordinaria al 22% - e produce un utile, appare una soluzione molto conveniente la trasformazione in in impresa sociale. Infatti le modifiche in materia di esenzione Iva richiamano gli enti del terzo settore di natura non commerciale.

Nell'articolo 46 del Codice del terzo settore sono indicate le sezioni del nuovo Registro unico e alla lettera d) sono indicate le imprese sociali, incluse le cooperative sociali. La modifica della attuale Onlus in impresa sociale, dunque, apparirebbe l'unica strada per poter mantenere l'esenzione da Iva per le operazioni sopra indicate. L'impresa sociale può generare utili, che per almeno la metà devono essere accantonati a riserva, e i dividendi devono rispettare precisi limiti (si veda l'articolo in apertura di pagina).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

